

**Parere di regolarità tecnica:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

.....  
Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Parere di regolarità contabile:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

.....  
Il Responsabile dell'Ufficio:

- Affari amministrativi e contabili

**Acquisizione in economia** (affidamento diretto)  
si attesta:

- la congruità del prezzo

Il Responsabile dell'Ufficio  
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

**Responsabile del procedimento / RUP:**

(firma se persona diversa dal Responsabile del parere di regolarità tecnica)

- si autorizza l'impegno economico sul budget, eccedente la soglia di € 10.000, fino al limite di € 11.000
- si autorizza l'impegno economico sul budget, eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile l'importo di € 0.000,00 sul conto 000000

Il Direttore



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Direttore-Attività di Parco**

**Determinazione dirigenziale**  
**n. 24 del 7 giugno 2024**

**oggetto: Istanza di congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr. – concessione**

**Budget economico 2024-2026:**

- esercizio provvisorio     schema approvato     adottato

**Piano esecutivo di gestione 2024:**

- esercizio provvisorio     schema approvato     approvato

conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	bilancio 2024
conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	bilancio 2024
conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	bilancio 2024
conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	bilancio 2024

**totale** € **0,00**

**Verifica su centrali di committenza on line:**

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema "start" Regione Toscana

- si propone il ricorso allo strumento di acquisto di .....

oppure, si attesta:

- l'assenza di questa tipologia di beni o servizi  
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse da quelle necessarie per l'ente [oppure: con condizioni di adesione che non soddisfano le esigenze dell'ente]  
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

Il Responsabile del procedimento / RUP

CIG:

- impegno economico sul budget > € 5.000  
 incarico di collaborazione autonoma

**Pubblicazione:**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on line del sito del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

## Il Direttore

**Vista** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del successore, dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest'ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**Visto** il *Regolamento sull'Organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

**Vista** l'istanza presentata in data 6 giugno 2024, assunta al protocollo al n. 2480 di pari data, dal dipendente matricola n. 44, assegnato alla U.O. *“Vigilanza e gestione della fauna”* come meglio generalizzato in atti – istruttore (ex categoria/posizione C), a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale *“Guardiaparco”* – con la quale viene richiesta la collocazione in congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, a decorrere dal 10 giugno al 10 luglio 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr.;

### **Considerato** che:

- l'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2011, stabilisce *“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. [...] In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte di una unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi [...]”*;
- in base al comma 5-bis *“Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona [...]”*;
- in base al comma 5-ter *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità [...]”*;
- in base al comma 5-quater *“I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”*;

- in base al comma 5-*quinquies*. “*Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53*”;

**Preso atto che:**

- la circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2022, chiarisce che l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, e che agli stessi datori di lavoro spetta il versamento dei contributi;
- l'informativa INPDAP n. 30 del 21 luglio 2003, chiarisce che tale congedo non ha effetto sulla maturazione della tredicesima mensilità e sulle ferie ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è invece valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto;
- la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004, chiarisce che la corresponsione dell'indennità è pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal dipendente;
- la circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012, fornisce istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 119/2011;

**Considerato** che il dipendente matricola n. 44 assiste la propria madre riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e succ. mod. ed integr., giudicata non rivedibile, giusto verbale sanitario della Commissione superiore INPS acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n. 630 dell'8 marzo 2018;

**Vista** la propria precedente determinazione dirigenziale del Direttore – attività di parco n. 38 del 24 maggio 2022 con cui veniva concesso al dipendente matricola n. 44 il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr. per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2022;

**Vista** la propria precedente determinazione dirigenziale del Direttore – attività di parco n. 95 del 13 ottobre 2022 con cui veniva concesso al dipendente matricola n. 44 il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr. per il periodo dal 24 ottobre 2022 al 27 ottobre 2022;

**Accertato che:**

- sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese, il dipendente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- convive con la madre che assiste alla medesima residenza e non ha fruito, nell'arco della vita lavorativa, per assistere il medesimo o altro familiare, di periodi di congedo straordinario retribuito né nessun altro familiare ha già fruito del predetto congedo per assistere la spessa persona in condizioni di disabilità grave;
- lo stesso dipendente, a seguito di determinazione del Direttore n. 20 dell'8 marzo 2018, gode dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della L. 104/1992, che quindi durante il godimento del congedo in esame non potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tali fruizioni non sono compatibili;
- allo stesso spetterà una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- che la presente indennità va corrisposta per il periodo dal 1 al 30 giugno 2024;
- la predetta indennità non è utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico;

**Considerato** l'impegno del dipendente a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di notizia o situazione dichiarata nella richiesta di concessione del congedo;

**Preso atto** del parere in ordine alla regolarità tecnica così come esplicitato nel frontespizio della presente deliberazione;

## **determina**

*per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate;*

- a) di accogliere la richiesta presentata in data 6 giugno 2024, assunta al protocollo al n. 2480 in pari data, del dipendente matricola n. 44, assegnato alla U.O. “Vigilanza e gestione della fauna” come meglio generalizzato in atti – istruttore (ex categoria/posizione C), a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale “Guardiaparco” – collocando lo stesso in congedo straordinario retribuito per l’assistenza a familiare disabile, a decorrere dal 10 giugno 2024 e fino al 10 luglio 2024, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr.;
- b) di dare carico all’Ufficio “Affari amministrativi e contabili” di predisporre il relativo procedimento di competenza per la liquidazione dell’indennità spettante per il periodo in cui la dipendente usufruirà del congedo straordinario in parola, i cui aspetti legislativi ed operativi sono dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
- c) di dare atto che il predetto periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico;
- d) di trasmettere il presente atto all’interessato e inserirne copia nel fascicolo personale dello stesso;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.

**Il Direttore**  
***Ing. Riccardo Gaddi***

---